

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

75.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLZON**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione con modificazioni</i>):	
Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili (1586)	1530
BRIZI, <i>Relatore</i> - THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> .	
Istituzione dell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (1722)	1534
BIGGINI, <i>Relatore</i> - MEZZETTI NAZARENO, VENTURI, BELELLI, FIORETTI ARNALDO, MACERATINI, LANTINI, DEDIN, ROSSI AMILCARE, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1941-XIX, n. 1158, concernente agevolazioni tributarie per la cessione dei crediti per commesse di guerra (1723)	
CERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> - PAOLINI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> .	1544
Disegno di legge (<i>Ritiro</i>):	
Benefici fiscali per il trasferimento alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma del compendio autotramviario gestito dall'Azienda tramvie ed autobus del Governatorato di Roma (1708)	1532
GIARDI, <i>Relatore</i> - THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> - MORELLI BASILIDE, GIOVANNINI, BRIZI.	

Pag.

Disegno di legge (*Rinvio*):

Aumento della sopratassa speciale annua d'iscrizione dovuta dagli studenti delle Università e degli Istituti dell'Ordine universitario, in dipendenza del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114 (1681)	1543
CALZA BINI, <i>Relatore</i> - BRUNI, DE FRANCISCI, GIGLIOLI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> .	

La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti il *Ministro delle finanze*, Thaon di Revel, e il *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, Putzolu — Intervengono alla riunione, debitamente autorizzati a norma dell'articolo 31 del Regolamento, i *Consiglieri nazionali* De Francisci, Belelli, Celio, De Carli, Dedin, Fioretti Arnaldo, Giovannini, Hiver, Maceratini e Morelli Basilide).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i *Consiglieri nazionali* Acerbo, Arlotti, Armenise, Borgatti, Bruchi, Capri Cruciani, Cenrato, Colombati, Da Empoli, Frignani, Masetti, Mazzini, Morselli, Pesenti, Ricchioni, Romano; è assente per mobilitazione il *Consigliere nazionale* Arcidiacono.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili. (1586)**

PRESIDENTE avverte che il Relatore camerata Da Empoli ha comunicato di non poter intervenire alla riunione per ragioni di salute. Delega pertanto il camerata Brizi a sostituirlo.

BRIZI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge dispone, con grande senso di giustizia, uno speciale regime tributario nelle successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.

Il camerata Da Empoli ha proposto tre emendamenti. Il primo riguarda l'articolo 5 e tende a sostituire alle parole: « non ecceda le lire 50,000, l'Amministrazione finanziaria può », le altre: « non ecceda le lire 100,000, l'Amministrazione finanziaria può — nel caso in cui la verità delle dichiarazioni scritte di paternità e di maternità risulti direttamente alla stessa Amministrazione — ».

Il camerata Da Empoli così motiva questa proposta di emendamento:

« Con l'emendamento presentato all'articolo 5 ha inteso di ridurre l'arbitrio dell'Amministrazione finanziaria nel richiedere o meno, fino alle lire 50,000 di quota ereditaria, l'osservanza della procedura stabilita negli articoli 2 e 3 del disegno di legge; e al tempo stesso di fornire un criterio di discriminazione fra i casi in cui è lecito fare a meno di detta osservanza e i casi in cui ciò non è lecito.

« L'articolo 5, infatti, dà all'Amministrazione finanziaria piena facoltà di fare a meno della procedura stabilita negli articoli 2 e 3, e non dà alcun criterio che possa illuminare l'Amministrazione stessa ed i contribuenti.

« D'altra parte la relazione ministeriale spiega che il provvedimento dell'articolo 5 è preso " in vista della spesa non lieve cui egli (l'erede) dovrebbe andare incontro per conseguire benefici di non rilevante entità ".

« Il che fornisce una spiegazione che non dovrebbe essere confusa, in mancanza di altri chiarimenti, con un mezzo di discriminazione valevole per distinguere i casi in cui l'Amministrazione può fare a meno della procedura anzidetta dai casi in cui non può invece farne a meno.

« Se si considera infatti il vantaggio ricavato con la riduzione dell'aliquota d'imposta in rapporto alla spesa da sostenere nella procedura di cui all'articolo 3, si ha che il primo elemento — dato l'ammontare di quota

ereditaria — è fisso, mentre il secondo, variando generalmente con la maggiore o minore difficoltà di accertamento, può rappresentare un maggiore onere proprio nelle situazioni che più sollevano sospetti e dubbi.

« Dal che deriva che se l'argomento giustificativo del provvedimento dovesse divenire argomento discriminatore, dovrebbe esservi la tendenza a fare a meno della procedura di cui agli articoli 2 e 3, proprio nei casi in cui questa procedura sarebbe più utile e necessaria.

« Per tali considerazioni pensa che l'unico criterio logico di discriminazione possa essere la circostanza che la qualità di figlio naturale sia cosa notoria, o comunque, risultante in modo indubbio alla stessa Amministrazione ».

L'oratore non sa se il Ministro accetta l'emendamento del camerata Da Empoli all'articolo 5. Per parte sua, avendo studiato il disegno di legge prima di essere incaricato di sostituire il camerata assente, osserva che il provvedimento, in sostanza, accorda il beneficio della riduzione di imposta ai figli naturali allorchè ricorrono le circostanze indicate nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 277 del Libro I del nuovo Codice civile, ovverosia: se la paternità o la maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale; se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo; se la paternità o la maternità risulta da una esplicita e non equivoca dichiarazione scritta dei genitori. Per quest'ultima ipotesi è necessario che il figlio naturale ottenga un provvedimento dell'autorità giudiziaria, da esibire all'Amministrazione finanziaria. Poichè la procedura per ottenere tale provvedimento è certo costosa, si è concesso, con l'articolo 5, un trattamento tributario favorevole, senza pretendere l'esibizione del menzionato provvedimento dell'autorità giudiziaria, quando il valore imponibile dell'eredità o della quota di eredità non ecceda le lire 50,000.

Il camerata Da Empoli, invece, propone di elevare la somma da 50,000 a 100,000 lire, però limita la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concedere il trattamento tributario più favorevole, al solo caso nel quale la verità delle dichiarazioni scritte di paternità e di maternità risulti direttamente alla stessa Amministrazione.

All'oratore sembra molto difficile in pratica configurare come all'Amministrazione finanziaria possa risultare direttamente la veridicità di queste dichiarazioni, quando l'autorità giudiziaria non si è pronunciata. Pertanto l'emendamento proposto dal camerata Da Empoli gli appare limitatore nel senso che, men-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tre secondo il testo governativo l'Amministrazione finanziaria esonera il figlio naturale erede, fino ad una somma non superiore alle 50,000 lire, dall'osservanza della procedura innanzi al magistrato per comprovare la sua qualità di figlio naturale, e lo esonera per il solo fatto della modesta entità dell'eredità, secondo la nuova formula proposta dal camerata Da Empoli dovrebbe subordinare l'esonero, indipendentemente dall'ammontare anche tenue dell'eredità, al fatto che la paternità risulti direttamente all'Amministrazione. Ritiene che questo limite alla facoltà dell'Amministrazione di concedere l'esonero, si risolva a danno dei figli naturali.

Il camerata Da Empoli ha inoltre proposto due emendamenti all'articolo 6. Il primo tende a sostituire il comma 2° col seguente: « Ove tuttavia il valore imponibile dell'eredità, o della quota di eredità, o dei diritti menzionati dal citato articolo 126, spettanti al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1, ecceda le lire 100,000 è data facoltà al Ministero delle finanze di consentire, su domanda dell'interessato, di effettuare il pagamento dell'imposta nella misura stabilita dal 1° comma dell'articolo 1, quando la quota ereditaria non comprenda capitali liquidi sufficienti al pagamento dell'imposta nella misura stabilita fra estranei, nè altrimenti risulti che l'erede sia in possesso di tali capitali disponibili ».

Il camerata Da Empoli così motiva questa sua proposta: « Al 2° comma dell'articolo 6 è disposto che in pendenza del giudizio di riconoscimento dei diritti successori o del procedimento di cui all'articolo 3, è data facoltà al Ministero delle finanze di consentire, su domanda dell'interessato, di effettuare il pagamento dell'imposta nella misura stabilita dall'articolo 1, anzichè in quella stabilita fra estranei, quando l'ammontare di quest'ultima superi le lire 50,000.

« Da ciò deriva che si crea in tal modo una categoria di contribuenti privilegiati soltanto perchè l'ammontare d'imposta da essi dovuto nella misura stabilita fra estranei supera le lire 50,000.

« Al tempo stesso si crea una categoria di contribuenti disagiati i quali stando al di sopra della quota ereditaria di lire 50,000, di cui all'articolo 5, e al di sotto dell'ammontare complessivo d'imposta di lire 50,000, di cui all'articolo 6, non possono essere dispensati — nè dall'Amministrazione finanziaria, nè dallo stesso Ministero — dall'obbligo del pagamento della maggiore quota d'imposta, in

attesa del giudizio di riconoscimento di cui sopra.

« Nel provvedimento di cui al 2° comma dell'articolo 6, il Ministero si è preoccupato evidentemente dell'eventualità di inutili e costosi prestiti o disinvestimenti di capitali, necessari per consentire pagamenti temporanei d'imposta destinati ad essere rimborsati dall'erario.

« Ma occorre pensare che la difficoltà, per il contribuente, di consegnare a titolo provvisorio una somma determinata, e così pure la probabilità che questo pagamento sia fatto con un costoso e inutile disinvestimento di ricchezza o con un mutuo più o meno oneroso, sono in funzione non dell'ammontare della quota ereditaria, ma delle disponibilità di capitale liquido da parte del contribuente.

« Per tale ragione il relatore Da Empoli ha pensato che l'unico criterio logico che possa consigliare di consentire (in attesa del giudizio del riconoscimento o del procedimento di cui all'articolo 3) il pagamento dell'imposta nella misura stabilita dall'articolo 1, sia quello della situazione economica del contribuente, che faccia ritenere più o meno difficile, più o meno costoso, il pagamento di una somma non dovuta in linea definitiva.

« L'ammontare di quota ereditaria che si giova del beneficio di cui all'articolo 6, è fissato, nel suo limite minimo, a lire 100,000. In rapporto però a questo limite minimo, si è proposto di aumentare da lire 50,000 a 100,000 la quota ereditaria che si giova del beneficio di cui all'articolo 5 ».

Il secondo emendamento all'articolo 6 consiste nell'aggiungere il seguente comma: « Nel caso di esito negativo del giudizio di riconoscimento dei diritti successori o del procedimento di cui all'articolo 3, sarà effettuato il pagamento della differenza d'imposta dovuta dal contribuente ».

« Oppure, invece di quest'ultimo comma, inserire nel secondo comma, dopo le parole: « di effettuare il pagamento », la parola: « provvisorio ».

E la motivazione è la seguente: « Nel secondo comma dell'articolo 6 del presente disegno di legge non è stato messo in evidenza che il Ministero può consentire soltanto in via provvisoria, in attesa del giudizio di riconoscimento o del procedimento di cui all'articolo 3, il pagamento nella forma ridotta ».

Per suo conto, l'oratore si associa ai due emendamenti all'articolo 6.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che l'emendamento all'articolo 5 del camerata Da Empoli aumenta il limite da

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lire 50,000 a lire 100,000, a beneficio della Finanza, e rende più severo il giudizio demandandolo all'Amministrazione finanziaria.

Dice giustamente il camerata Brizi che questo giudizio, di carattere perfettamente giuridico, metterebbe la Finanza in imbarazzo.

Pur riconoscendo le buone intenzioni del camerata Da Empoli, dichiara di non accettare l'emendamento.

Per quello che riguarda l'articolo 6, accetta di sostituire il secondo comma con quello proposto. Occorre però sostituire alle parole: « lire 100,000 », le altre: « lire 50,000 ».

Accetta anche l'altro emendamento allo stesso articolo 6, nella seconda formulazione proposta, aggiungendo cioè nel secondo comma, dopo le parole: « effettuare il pagamento », la parola: « provvisorio ».

Inoltre il Ministro di grazia e giustizia ha proposto di aggiungere, dopo l'articolo 8, il seguente articolo: « La misura dell'imposta di successione è ridotta di un quarto nelle trasmissioni che si verificano per successioni testamentarie dall'affiliante in favore dell'affiliato ».

Dichiara di essere d'accordo.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli con gli emendamenti accettati dal Governo.

(Sono approvati nel testo emendato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Benefici fiscali per il trasferimento alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma del compendio autotramviario gestito dall'Azienda tramvie ed autobus del Governatorato di Roma. (1708)

CIARDI, *Relatore*, non ha nulla da aggiungere a quanto ebbe a dire in merito al provvedimento nella precedente riunione. Resta da sapere quale è la sorte riservata al disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. In un colloquio col camerata Ciardi sono state chiarite le preoccupazioni manifestate a proposito del disegno di legge in esame. Tali preoccupazioni non riguardavano il trapasso dell'Azienda dall'I. R. I. al Governatorato di Roma, ma il trapasso ulteriore dal Governatorato ad un Ente che dovrebbe costituirsi.

Trattandosi, quindi, di un trapasso che non si è ancora concretato, non ha difficoltà a ritirare il disegno di legge.

MORELLI BASILIDE ringrazia vivamente il Ministro delle finanze per aver deciso di ritirare il disegno di legge in esame.

Si augura che se il provvedimento dovesse esser riproposto, esso abbia per oggetto la cessione del compendio S. T. F. E. R. all'A. T. A. G. per costituire l'Ente Governatoriale atto a raggruppare le linee urbane ed extra-urbane di Roma, in armonia con gli sviluppi del Piano regolatore dell'Urbe, della Metropolitana e dell'assetto della rete statale ferroviaria.

Ciò premesso appare evidente, a suo avviso, la necessità:

1°) di dare modo e tempo ai competenti organi di Governo di attentamente vagliare sotto ogni aspetto e per ogni riflesso mediato ed immediato gli schemi definitivi degli atti in corso fra il Governatorato, l'A. T. A. G. e la S. T. F. E. R.;

2°) di raccomandare a tali organi di Governo di voler sottoporre gli schemi di cui trattasi all'esame dei competenti organi corporativi in relazione anche al voto concordemente emesso dalla Corporazione delle comunicazioni interne perchè venga consultata nei casi di raggruppamento organico dei pubblici servizi di trasporto.

GIOVANNINI. Pur avendo il Ministro delle finanze dichiarato di ritirare il disegno di legge in esame, desidera esporre ugualmente alcune considerazioni al riguardo, poichè il disegno di legge stesso costituisce per la Corporazione delle comunicazioni interne una fonte di cognizione, in quanto è stato in questa sede legislativa che si è avuta, per la prima volta, formale conoscenza di trattative in corso e di atti che saranno posti in essere fra Governatorato di Roma e S. T. F. E. R. per la cessione a quest'ultima del compendio autotramviario della Capitale; e questo spiega e giustifica che, come Vice Presidente della Corporazione, abbia chiesto di partecipare alla riunione.

Si associa, prima di tutto, ai ringraziamenti che gli altri camerati hanno espresso al Ministro delle finanze per aver voluto ritirare il provvedimento perchè, se è vero che limitata e definita è la portata di questo, è altrettanto vero che, ove fosse intervenuta la sua approvazione da parte della Commissione generale del bilancio, si sarebbe venuto a costituire un implicito riconoscimento del fatto compiuto il quale, turbando equilibri faticosamente raggiunti, avrebbe potuto creare una situazione psicologica di incertezze e di preoccupazioni nei 7000 lavoratori dell'A. T. A. G.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ora, mentre è certamente di pubblica utilità la unificazione ed il miglioramento dei servizi di trasporto urbani e suburbani della città di Roma, non è egualmente certa la pubblica utilità del modo e delle condizioni con cui tale unificazione sarà realizzata perchè in questo, come in altri casi analoghi, la valutazione della pubblica utilità è in gran parte connessa ai risultati tecnici ed economici che potranno essere conseguiti.

Infatti l'A. T. A. G., come spese e prodotti d'esercizio, è in attivo; attivo che per l'intera rete tramvie, autobus e filobus è stato nel 1938 di lire 16,563,621 e nel 1939 di lire 14,316,296. La gestione diviene passiva per effetto delle spese per i servizi finanziari, le quali comprendono gli interessi e l'ammortamento dei capitali occorsi per l'impianto delle linee e per l'acquisto del materiale rotabile; tali spese sono state infatti di lire 29,074,864 nel 1938 e di lire 30,118,896 nel 1939 passando rispettivamente da lire 81,565 a chilometro di rete esercitata a lire 93,433.

È quindi legittimo che la Corporazione si domandi se queste spese — che risentiranno fondamentalmente delle condizioni a cui sarà effettuata la cessione dell'Azienda — diminuiranno o continueranno ad aumentare; ed è evidente che, nell'interesse generale, la Corporazione non può prescindere da questa considerazione sol perchè, coll'unificazione delle gestioni attuali, esse spese verranno a potersi ripartire su un maggior numero di viaggiatori.

Inoltre l'esperienza prova che ad una unificazione di servizi pubblici di trasporto segue una riforma o, quanto meno, un riordinamento tariffario che sono di stretta competenza della Corporazione, la quale dovrà dunque, in prosieguo di tempo, portare il suo esame ed adottare le sue decisioni nei confronti del costo del trasporto sulle reti unificate, urbane e suburbane, della città di Roma; costo del trasporto su cui incidono, ed in ragguardevole misura, le predette spese dei servizi finanziari.

È stato appunto in questo ordine di considerazioni che la Corporazione ebbe già, in generale, ad esprimere concordemente il voto che essa sia consultata nei casi di raggruppamento organico dei pubblici servizi di trasporto; ed è per questo ordine di considerazioni che ritiene di prospettare alle autorità governative competenti l'opportunità che gli atti relativi alla nuova sistemazione dei trasporti pubblici della città di Roma vengano, tempestivamente e prima della prescritta appro-

vazione, esaminati dalla Corporazione delle comunicazioni interne in relazione ai molteplici riflessi economici e sociali della materia.

CIARDI ringrazia il Ministro per aver voluto ritirare il disegno di legge; assicurandolo che il suo atteggiamento, come quello dei camerati che si sono interessati della questione, è stato determinato dal desiderio di offrire al Ministro stesso una leale ed efficace collaborazione.

BRIZI si limiterà alla questione di massima della facilitazione fiscale.

Questa era giustificata, nella relazione, col solo « carattere di pubblica utilità » della cessione stessa. Non appariva, di per sè, giustificazione « l'alleggerimento del costo della cessione », che è piuttosto la conseguenza necessaria dell'esonero fiscale, ma non certamente il punto di partenza di questo.

In tal modo egli temeva che il disegno riconoscesse un principio: che, in caso di cessione di gestione di pubblici servizi a società private, le imposte di registro e ipotecarie si pagheranno soltanto quando la gestione non risponda a fini di pubblica utilità. Ma poichè tal fine difficilmente può escludersi in quanto una cessione abbia riportata l'approvazione (come diceva il disegno) dell'Autorità governativa a ciò competente, non pare sarebbe moralmente negabile l'esonero per qualunque cessione approvata, di pubblico servizio, da un Comune ad una società privata.

Crede comunque opportuno prospettare al Ministro delle finanze tale osservazione, e la questione se, soltanto alla detta utilità pubblica, possa in pieno corrispondere la giustificazione alla rinuncia, da parte dello Stato, a percepire l'imposta.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ringrazia il relatore camerata Ciardi per le sue gentili e chiarissime dichiarazioni che hanno posto il problema nei suoi veri termini. Evidentemente c'è una questione di principio che esula dal provvedimento in se stesso, che si può così formulare: quale forma convenga di più ad un ente ausiliario, sia esso Comune o Governatorato: valersi della municipalizzazione o ricorrere alla finzione di una società privata che sarebbe totalitariamente in mano all'ente stesso.

Il Governatorato di Roma ha seguito questa seconda forma, che non sarebbe gradita alla Corporazione delle comunicazioni interne. Quindi si tratterebbe di rinviare il problema ad una discussione che dovrebbe aver luogo presso detta Corporazione, per vedere quale delle due soluzioni sia da preferirsi, salvo poi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

all'Ente ausiliario, presi gli ordini dalle Autorità governative competenti, di decidere.

Ora, siccome non desidera pregiudicare la questione attraverso il provvedimento in esame, che riguarda puramente una esenzione fiscale, lo ritira.

La questione di massima prospettata dal camerata Brizi è molto interessante e lo ringrazia di averla portata dinanzi alla Commissione, anche per non pregiudicare l'avvenire. Evidentemente con la concessione fatta in modo specifico ad una società costituenda da parte del Governatorato di Roma, non si voleva risolvere una questione di principio. Ad ogni modo si potrà tener conto del punto di vista esposto dal camerata Brizi, se il provvedimento dovrà essere portato in altra sede.

Non può, infine, condividere l'opinione del camerata Giovannini che possa considerarsi attiva la gestione di un'azienda qualora non si tenga conto degli interessi e dell'ammortamento dei capitali di impianto.

GIOVANNINI chiarisce che ha inteso riferirsi ai risultati di esercizio e non a quelli industriali nel loro complesso.

(Il disegno di legge è ritirato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali. (1722)

BIGGINI, *Relatore*, rileva la grande importanza politica e rivoluzionaria del disegno di legge, che si presenta, nel complesso, organico.

Esso tende a dare a tutti i dipendenti dello Stato, con provvidenze degne del Regime fascista e del Partito, che l'ha promosso, quell'assistenza di cui ora usufruiscono soltanto alcune categorie di lavoratori e merita, pertanto, di essere pienamente approvato.

Passando all'esame dei singoli problemi connessi al provvedimento, si è osservato che le finalità dei vari enti che vengono unificati potrebbero non essere identiche.

Si è anche posta in rilievo la distinzione tra impiegati e salariati dello Stato, che hanno una differente posizione giuridica di fronte allo Stato. Ma la unificazione degli enti si basa essenzialmente sugli scopi che i vari enti vogliono raggiungere. Quindi non è la posizione giuridica dei salariati o degli impiegati che ha ispirato il disegno di legge in esame, ma sono gli scopi che i vari organismi previdenziali si prefiggono.

Ora questa unità di scopi c'è evidentemente in tutti gli organismi, sia in quelli che sa-

ranno sciolti, come in quelli che saranno incorporati.

Il disegno di legge si ispira a tre direttive fondamentali: anzitutto l'assistenza in caso di infermità sarà svolta con criterio uniforme nei confronti dei dipendenti — di ruolo e non di ruolo — dello Stato e delle aziende autonome statali. Rimane per ora escluso il personale delle ferrovie dello Stato, per il quale si provvederà successivamente.

L'assistenza sarà dovuta anche per la malattia dei familiari e per il parto e l'aborto della moglie dell'avente diritto. Al conseguimento di tali finalità provvederà un apposito ente presso cui dovranno gradatamente concentrarsi gli enti, le istituzioni e le associazioni di qualsiasi specie aventi per finalità la previdenza, l'assistenza o il credito a favore del personale dello Stato.

Perchè l'Ente possa svolgere la sua complessa azione, lo Stato assegna un fondo annuo di 200 milioni, che sarà iscritto per lire 23 milioni sul bilancio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, per lire 10 milioni sul bilancio dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, per lire 3 milioni sul bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, con corrispondente aumento del contributo dell'Azienda stessa a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 600 mila sul bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per lire 50 mila sul bilancio della Regia azienda monopolio banane, per lire 20 mila sul bilancio dell'Azienda foreste demaniali e per la quota restante di lire 163,330,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Dell'assistenza prevista fruiscono:

a) i personali civili — compresi i salariati — di ruolo e non di ruolo, comunque denominati, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle aziende autonome statali;

b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, di altri corpi dello Stato organizzati militarmente e della Milizia portuaria, stradale e forestale, nonchè gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle specialità confinaria, artiglieria marittima e contraerea;

c) i sottufficiali in carriera continuativa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza ed altri corpi dello Stato organizzati militarmente e della Milizia portuaria, stradale e forestale, nonchè i sottufficiali del servizio permanente effettivo della Milizia vo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lontana sicurezza nazionale e delle specialità confinaria, artiglieria marittima e contraerea;

d) i personali civili che prestano opera comunque retribuita alle dipendenze dirette dello Stato, che vengano indicati con decreti del Ministro per le finanze da emanarsi d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri competenti.

Agli effetti dell'assistenza sanitaria sono considerati familiari:

1°) la moglie, purchè non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito della dipendente ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della dipendente stessa;

2°) i figli celibi o nubili conviventi e a carico legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro i limiti di età e con le altre condizioni che saranno stabiliti dal regolamento;

3°) i genitori conviventi e a carico;

4°) i fratelli e le sorelle conviventi e a carico entro i limiti di età e nelle altre condizioni da stabilirsi nel regolamento.

I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di iscrizione propria o di altri membri della famiglia sono esclusi dalle prestazioni.

Richiama l'attenzione sulla condizione che la malattia abbia decorso superiore a cinque giorni perchè l'Ente « Umberto I », che sarà incorporato, dà ai salariati un'assistenza immediata. Va tenuto però presente che i salariati dello Stato finora versavano il 2 per cento della retribuzione mentre invece, in seguito all'incorporazione, pagheranno soltanto l'1.50 per cento.

Il beneficio non sarà da essi inteso allo stesso modo che se avessero conservato l'assistenza fin dal primo giorno della malattia.

È da rilevare che l'Ente « Umberto I », secondo l'articolo 11 del disegno di legge, è incorporato nel nuovo Ente, anzi ne costituisce il nucleo originario, perchè, come dice la relazione ministeriale, « l'incorporazione sarà effettuata con la data di entrata in vigore della legge, attesa la necessità di usufruire della sua attrezzatura per la costituzione del nuovo Ente ».

Si hanno, per tal modo, tre diverse posizioni: l'Ente « Umberto I » viene immediatamente incorporato; l'Opera di previdenza per

i personali civile e militare dello Stato viene incorporata in un momento successivo; tutti gli altri enti potranno essere o incorporati o sciolti.

Sono espressamente conservate tutte le funzioni che l'Ente « Umberto I » ha esplicato finora a favore dei salariati dello Stato.

Il provvedimento, da un punto di vista giuridico, si presenta organico, perchè pur creando un nuovo ente, richiama tutta la legislazione in materia di assistenza e previdenza. Si rispetta così la disciplina giuridica degli enti esistenti.

L'articolo 32 dispone: « Qualora il personale esonerato dal servizio degli enti, istituzioni ed associazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 30 sia assunto presso l'Ente, il trattamento di quiescenza ad esso spettante, a norma delle leggi vigenti o dei particolari ordinamenti, è accantonato presso l'Ente stesso e corrisposto all'atto della cessazione dal nuovo servizio ».

I camerati Beelli, De Carli, Dedin, Macerati e Mancini Guido, hanno proposto di sostituirlo col seguente: « Il personale degli enti, istituzioni e associazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 30 è esonerato dal servizio e ammesso al trattamento di quiescenza spettante a norma delle vigenti leggi o dei particolari ordinamenti.

« Il personale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia da almeno un anno rapporto stabile d'impiego presso gli enti, istituzioni ed associazioni di cui al comma precedente, potrà essere assunto in servizio dell'Ente a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione col riconoscimento a tutti gli effetti dello stipendio in godimento e del servizio precedentemente prestato.

« In questo caso non competerà ad esso il trattamento di cui al primo comma del presente articolo ».

È d'avviso che l'articolo sostitutivo debba accogliersi: osserva però che siccome si parla di incorporamento dell'Ente « Umberto I », tutto l'Ente nella sua struttura, nella sua organizzazione, nei suoi quadri passa nel nuovo Ente che si va a costituire. E siccome l'incorporamento avviene nel momento stesso in cui la legge va in vigore, e l'Ente incorporato costituisce il nucleo fondamentale del nuovo, pensa che il personale dell'« Umberto I », da un punto di vista strettamente giuridico, dovrebbe passare tutto nel nuovo Ente.

FIORETTI ARNALDO. Si verrebbe a creare un doppione di organico.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BIGGINI, *Relatore*, nota che in base al regolamento approvato dai Ministri delle finanze e delle corporazioni gli impiegati dell'« Umberto I » hanno acquistato il diritto di rimanere in servizio fino al 65° anno di età. Ora molti di essi hanno lasciato altri impieghi per acquistare la stabilità di impiego.

Preciserebbe quindi nell'articolo 32 proposto la posizione di tale personale nei confronti del nuovo Ente.

BELELLI. Si potrebbe eliminare la forma dubitativa al secondo comma.

BIGGINI, *Relatore*. Uno degli aspetti più significativi del disegno di legge è che l'Ente è alle dipendenze del Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Sono organi dell'Ente il presidente, nominato con decreto del Segretario del Partito, di intesa col Ministro delle finanze, il comitato esecutivo ed il consiglio di amministrazione. Quest'ultimo nominato dal Segretario del Partito, è composto dal presidente, da due funzionari di grado non inferiore al quinto da designarsi dalla Presidenza del Consiglio, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da uno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, da designarsi dal Ministro delle finanze tra i funzionari di grado non inferiore al quinto; infine dai fiduciari nazionali delle associazioni del pubblico impiego, della scuola, dei postelegrafonici, degli addetti alle aziende dello Stato e dei ferrovieri.

Il Ministero dell'interno ha chiesto che sia incluso anche il Direttore generale della sanità pubblica.

La rappresentanza dell'associazione dei ferrovieri si spiega col fatto che il provvedimento sarà esteso anche al personale delle ferrovie.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, da due membri del consiglio di amministrazione scelti annualmente a turno fra i funzionari dello Stato e da due scelti fra i fiduciari delle associazioni fasciste rappresentate. C'è poi un collegio sindacale composto da tre sindaci designati rispettivamente dal Ministro delle finanze, dal Segretario del Partito e dal Presidente della Corte dei conti.

Richiama, concludendo, l'attenzione sulla questione del personale e sulla carenza dei cinque giorni di malattia che crede debba essere maggiormente chiarita, soprattutto nei riguardi dei salariati dello Stato, che costituiscono la grande massa dei dipendenti statali.

MEZZETTI NAZARENO pensa che sia anzitutto da porre in rilievo il carattere pro-

fondamento fascista e rivoluzionario del provvedimento.

Lo Stato aveva provveduto soltanto in parte ad assistere i propri dipendenti nei momenti più critici della vita.

Bene, dunque, ha fatto il Partito Fascista — e gliene va data ampia lode — ad affermare il principio rivoluzionario che il popolo italiano è difeso e tutelato in tutte le contingenze della vita dallo Stato fascista e corporativo.

VENTURI desidera aggiungere alle parole del camerata Mezzetti, che il Partito Fascista, che ha veramente il merito di essersi reso iniziatore del provvedimento attraverso il quale viene assicurata a tutti i dipendenti statali la assistenza in caso di malattia, ha trovato nel Ministro delle finanze, e quindi nello Stato, la più piena rispondenza, perchè i 200 milioni all'anno concessi rappresentano una vera e propria integrazione del trattamento dei dipendenti che, in un momento particolarmente difficile come l'attuale, deve essere considerata come una manifestazione del desiderio dello Stato di andare incontro ai suoi fedeli collaboratori in tutti i modi possibili.

Molte volte lo Stato non può fare quanto è nei suoi desideri, perchè le difficoltà delle finanze non lo consentono, ma l'adesione che cordialmente ha dato alla richiesta del Partito nel caso attuale dà la chiara sensazione che ovunque è possibile, nei limiti che gli sono consentiti, questa sua adesione verso i bisogni dei dipendenti è profondamente sentita e si manifesta in un concreto aiuto.

BELELLI, in ordine ai rilievi del Relatore camerata Biggini sulla carenza di cinque giorni prevista dall'articolo 5, fa presente che il disegno di legge deve seguire evidentemente un concetto unitario e quindi non è possibile creare disparità di trattamento fra i dipendenti dello Stato, siano essi salariati o impiegati.

Ad ogni modo, nei rapporti dei salariati dell'Ente « Umberto I », è da rilevare che la carenza non è totale, poichè se sono malati oltre i tre giorni hanno la paga. Se la malattia continua oltre i cinque giorni, essi hanno dal primo giorno il sussidio di malattia.

Si è voluto, in un certo senso, garantire l'Ente da quelle malattie che in realtà non si possono chiamare tali.

Quanto alla posizione del personale incorporato, potrà essere adottata una formula più precisa e più favorevole ai dipendenti dell'« Umberto I », e su ciò crede che il Governo possa consentire.

Circa la richiesta del Ministero dell'interno perchè sia incluso di diritto nel Consiglio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

d'amministrazione il Direttore generale della sanità pubblica, è da tener presente che il disegno di legge prevede già la nomina di due rappresentanti della Presidenza del Consiglio, la quale può benissimo designare il Direttore generale della sanità pubblica. Si evita così il pericolo di aprire la via all'immissione di altri funzionari i quali potrebbero vantare, per lo meno, eguale diritto del Direttore generale della sanità pubblica.

Crede, infine, sia doveroso affermare che i 200 milioni che lo Stato dà per l'assistenza sanitaria, la quale prima non esisteva nemmeno in forma parziale, sono stati dati, su proposta del Ministro delle finanze, direttamente dal Duce. La Commissione nominata dal Ministro delle finanze, che ha voluto questa legge, aveva iniziato i suoi studi sulla base di un contributo paritetico. Il Duce ha voluto che lo Stato assumesse intera e piena la responsabilità di questa grande iniziativa, perchè finalmente i dipendenti dello Stato, che non avevano nulla, siano non alla pari, ma più avanti degli altri impiegati.

FIORETTI ARNALDO esprime la sua incondizionata adesione al disegno di legge e ai principi che lo hanno informato. Evidentemente la situazione che si era creata per i dipendenti dello Stato nel campo assistenziale era di una sperequazione molto grave nei confronti dei lavoratori di tutte le altre categorie, e quindi era tempestivo e giusto che lo Stato intervenisse.

Un aspetto importante del provvedimento è che l'assistenza viene fatta più aderente alle associazioni degli impiegati dello Stato che sono controllate dal Partito.

È questo un principio che ha sempre sostenuto con particolare vigore nel campo sindacale, cioè che l'assistenza non venisse avulsa dalla rappresentanza di categoria.

Il principio è lodevolissimo e apre la porta a sviluppi che si augura di vedere attuati.

In materia di assistenza sarebbe stato, a suo avviso, necessario avere dal relatore qualche indicazione sulla media probabile dei malati, elemento indispensabile per valutare se i 200 milioni concessi dallo Stato siano o no sufficienti al fine che si vuol raggiungere.

Ha sentito fare la cifra di 600 mila impiegati ai quali vanno aggiunti i familiari, che in media si possono calcolare da 3 a 4 per ogni impiegato. Nel presupposto che il numero dei celibi non sia molto elevato, si avrebbero da due milioni a due milioni e mezzo di persone da assistere. I 200 milioni non sarebbero pertanto sufficienti ed è sicuro che lo

Stato, che viene ad assumersi un obbligo morale, provvederà in misura adeguata.

Ad ogni modo, per evitare sorprese sgradevoli in questa materia, è bene che sia stabilita la carenza di cinque giorni.

Avrebbe visto volentieri nel disegno di legge qualche precisazione maggiore circa il regolamento, che avrà un'importanza maggiore della legge stessa.

In proposito lascerebbe l'assistenza fin dal primo giorno della malattia ai salariati, i quali già la godono. Essi sentiranno la restrizione della carenza, mentre scarso vantaggio ritrarranno dalla diminuzione del 0.50 per cento di contributo.

Qualora si seguisse il criterio dell'assistenza mediante rimborso della spesa, non vorrebbe che si desse luogo a sperequazioni.

Il salariato, ad esempio, che è ricoverato negli ospedali di Roma, non paga nè le operazioni, nè le cure mediche, ma soltanto la retta ospedaliera. Non si possono però obbligare tutte le categorie degli impiegati al ricovero negli ospedali: e allora bisognerà addivenire a convenzioni con le cliniche, ma sarà necessario pagare la degenza e le prestazioni professionali.

Potrebbe però avvenire che anche i salariati chiedessero lo stesso trattamento: si avrebbero così sorprese di carattere finanziario e sperequazioni dolorose.

Raccomanda peraltro che nel regolamento tutto ciò sia precisato. Se non si vuole, in proposito, creare una commissione di studio, si vagli per lo meno quanto si è fatto in materia.

Richiama, infine, l'attenzione sul valore politico del provvedimento, non solo nei confronti delle altre categorie di lavoratori, che sono già assistite, ma rispetto all'estero.

MACERATINI precisa che il contributo che ora pagano i salariati all'Ente « Umberto I » può arrivare al 3 per cento, mentre nel disegno di legge è previsto l'1.50 per cento.

Quindi, in effetti, i salariati possono risparmiare l'1.50 per cento e, dato il momento attuale, tutti preferiranno — può affermarlo come rappresentante dei salariati — di avere una diminuzione dei contributi e di perdere i due giorni di assistenza. Infatti non si tratta che di due giorni, in quanto tre ne perdono già per legge. Anzi molte volte decorrono più di 24 ore dal momento in cui vengono sottoposti a visita, dovendo la malattia risultare da determinate denunce.

LANTINI concorda, in via di massima, con i rilievi del camerata Fioretti, e particolarmente con quanto egli ha detto circa il rego-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lamento. Non si comprende bene che cosa venga fuori dal provvedimento. La sua caratteristica essenziale è quella di incorporare enti diversi già costituiti ed estendere l'assistenza a categorie che non l'avevano.

Ora, dal punto di vista amministrativo, se si mantengono, come forse bisognerà mantenere, delle distinzioni fra categorie e categorie, fra prestazioni e prestazioni, si dovrà arrivare più che ad un incorporamento vero e proprio, a gestioni diverse. A parte il significato giuridico di incorporamento, si avrà un raccordo di amministrazioni diverse: quindi un problema amministrativo molto difficile.

Sono poi da considerarsi i fini che si propone il provvedimento. Per quanto riguarda gli impiegati dello Stato, si tratta dell'assistenza malattie; per le altre categorie si prevedono anche prestiti, assegni vitalizi, sovvenzioni di carattere particolare, ecc. E qui le cose, dal punto di vista amministrativo, si complicano anche di più, perchè non è possibile gestire contemporaneamente l'assistenza malattia con altre previdenze. Bisogna, quindi, andare cauti. Il problema è interessante, ma, a sua avviso, non è stato risolto totalmente col disegno di legge.

Altra caratteristica è quella delle entrate diverse, che sono precisamente tre. Si hanno, in primo luogo, i contributi dei salariati, che dal 2 per cento sono ridotti all'uno e mezzo per cento: è un beneficio che fa certamente piacere; anche se per questo essi perdono due giorni di assistenza. La carenza è una misura necessaria per ben assistere il malato e permettere all'Ente di non essere frodato, anche per causa involontaria. Perchè l'Ente funzioni bene occorre distinguere l'indisposizione dalla malattia. (*Approvazioni*).

Vi sono poi le somme trattenute per motivi disciplinari, gli interessi sui depositi di garanzia dei salariati, ecc. È un'entrata che è bene sia devoluta a questo scopo.

Infine si hanno i duecento milioni dello Stato, per i quali è d'accordo col camerata Fioretti nel chiedere se siano o no sufficienti. Si dice all'articolo 2 che l'Ente provvede all'assistenza nei limiti e con le modalità da stabilirsi dal regolamento. Ora bisognerà vedere quali saranno questi limiti. È evidente, se si parte dal principio che lo Stato debba dare per intero agli impiegati l'assistenza, che la questione dei mezzi è fondamentale.

Pensa che gli impiegati dello Stato, anche per il regime finanziario, economico, cui sono assoggettati, hanno moltissimo bisogno di essere assistiti. Le malattie sovente non sono a

sufficienza curate e hanno un processo di diffusione e di degenerazione che vulnera, molte volte, l'efficienza fisica e morale degli impiegati e delle loro famiglie.

E si noti che, eccettuati gli avventizi, il numero dei celibi è certamente minore fra gli impiegati che non fra le grandi maestranze industriali. Quindi la tecnica finanziaria dell'assistenza malattia, viene ad essere piuttosto aggravata dal dato familiare degli impiegati in confronto di altre categorie.

Si è detto che è stato il Duce che ha voluto fosse adottato il principio della gratuità dell'assistenza. E allora tanto più è meglio il dilemma che si impone è questo: o si vuol dare un'assistenza che sia in qualche modo paragonabile a quella che si dà alla massa della popolazione lavoratrice, e allora dubita che 200 milioni siano sufficienti; ma se essi non bastassero non c'è niente di male che, in virtù dell'analogia con gli enti similari mutualistici, si chieda, oltre ad un grave sacrificio da parte dello Stato, una partecipazione modesta da parte degli impiegati, i quali sarebbero ben lieti di pagare l'uno e cinquanta per cento, come i salariati pur di essere a sufficienza assistiti. Altrimenti lasciando l'assistenza malattie in una discrezionalità dipendente non solo dai regolamenti, ma dalla pratica amministrativa, domani si darà meno di quanto si dà oggi, e tutto questo porterà ad una indecisione dannosa anche agli effetti morali per l'efficienza dell'assistenza sociale che si vuole raggiungere.

Raccomanda pertanto che il regolamento sia particolarmente curato. Sarebbe anzi bene, a suo parere, che fosse elaborato da una commissione di persone competenti, in modo da giungere ad un risultato armonico ed efficiente. Se il Partito ha creduto di impegnarsi verso tutto il personale dello Stato per ragioni superiori, è bene che faccia una buona figura.

In base all'articolo 6 del disegno di legge l'assistenza per la malattia non è dovuta ai dipendenti dello Stato e ai loro familiari ammalati di tubercolosi, quando gli stessi abbiano diritto all'assistenza antitubercolare in base alle disposizioni del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

È da rilevare che pochissime sono le categorie che sono escluse dall'assistenza antitubercolare, alle quali sarà concessa dal provvedimento in esame. Ora l'assistenza contro la tubercolosi è veramente efficiente quando si basa su una cura preventiva, più che repressiva. Invece, purtroppo, per un complesso di ragioni, quella che maggiormente viene esercitata è proprio l'assistenza repressiva.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per i maestri si è riusciti, or sono due anni, a fare la legge che li assicura contro la tubercolosi. Si pensi che cosa voglia dire portare un maestro o una maestra tubercolotici in mezzo ai bambini. Lo stesso dicasi per i bidelli, e per altro personale della scuola. Negli uffici statali quanti sono gli impiegati ammalati di tubercolosi, che lasciano ad intermittenza l'ufficio per brevi periodi di cura, ma che non ritornano guariti?

Il Ministro sa che le gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi sono passive il che dimostra come sia necessariamente costosa provvedervi in linea privata come in linea sociale. Pensa che se il nuovo Ente vuole fare veramente dell'assistenza contro la tubercolosi, non ha altra via che quella di giungere ad una convenzione con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. In tal modo potranno mettersi a disposizione degli assicurati non soltanto sussidi e medicine, ma degenze sanatoriali, affinché l'impiegato abbia la tranquillità di ricevere le cure necessarie e si rechi nei sanatori di sua spontanea volontà, subito, senza preoccupazioni nè finanziarie, nè morali.

Auspica, concludendo, che in un momento in cui tutto si rinnova, il problema degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici sia risolto non soltanto dal punto di vista dell'assistenza, in modo che gli impiegati siano pagati bene, ma diano anche maggior rendimento, senza far gravare sul bilancio dello Stato un personale numericamente pletorico, che spesso inceppa il servizio. Un riordinamento della burocrazia su queste basi avrebbe riverberi anche sul campo dell'assistenza.

Si augura che il nuovo Ente possa funzionare presto e bene, dando quello che può dare prontamente, sicuramente, senza titubanze e variazioni dovute a ristrettezze di bilancio. (*Applausi*).

DEDIN nota con profonda soddisfazione che in tutti i camerati intervenuti nella discussione evidente è il desiderio di vedere attuata l'assistenza a favore degli impiegati dello Stato in forma completa e perfetta. E la aspirazione è più che giusta perchè questa assistenza sanitaria, che è l'ultima a sorgere, potrà essere più facilmente regolata al lume delle esperienze altrui. Non bisogna peraltro credere che tutto potesse essere disciplinato dal presente disegno di legge che necessariamente si limita a disposizioni di ordine generale ed astratto. Per intenderne bene la portata e non incorrere in confusioni, ritiene convenga tener presente che il disegno consta di tre parti ben distinte: la creazione della assistenza sanitaria; l'ordinamento delle istitu-

zioni previdenziali di carattere generale già esistenti, e cioè l'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e l'Istituto « Umberto I » per i salariati; infine l'ordinamento delle istituzioni, associazioni ed enti previdenziali ed assistenziali di carattere particolare, come l'Istituto Costanzo Ciano, l'Ente di previdenza per i magistrati, per il personale delle dogane, ecc.

Quanto alla prima parte, vale a dire alla assistenza sanitaria, è noto che finora gli impiegati dello Stato in caso di malattie mediche e chirurgiche potevano ottenere soltanto qualche inadeguato sussidio dall'Opera di previdenza o dalle rispettive amministrazioni. Il disegno di legge dispone che tutti i dipendenti dello Stato, e quindi oltre ai salariati che già fruivano della assistenza dell'« Umberto I », anche gli impiegati, di ruolo e non di ruolo e i loro familiari, godranno della assistenza sanitaria gratuita con la prestazione da parte di un ente di nuova istituzione delle cure e dei medicinali nei modi che saranno stabiliti dal regolamento. Non occorre sottolineare la importanza e la vastità di questa disposizione, che non trova riscontro nella assistenza prevista per gli altri lavoratori.

La disposizione è dovuta alla generosa e lungimirante iniziativa del Duce e, se essa costituisce una anomalia nei sistemi in vigore per la assistenza sanitaria ai lavoratori, che generalmente prevedono il concorso del datore di lavoro e del prestatore di opera, è doveroso riconoscere che la anomalia ha le più chiare e salde ragioni di essere. Un trattamento di particolare favore era infatti consigliato dalle prestazioni e dagli obblighi di servizio particolarmente onerosi per i dipendenti dello Stato, dalla misura delle retribuzioni di tanto inferiori a quelle normali, dagli speciali ordinamenti del rapporto di impiego o di lavoro con le amministrazioni dello Stato che contengono limitazioni e deroghe profonde alla responsabilità di diritto comune. Così, ad esempio, l'amministrazione adempie ai suoi obblighi verso un impiegato divenuto infermo per causa di servizio o in caso di morte verso gli eredi con la prestazione della pensione privilegiata, indipendentemente dal danno effettivamente causato dall'evento di servizio. Era equo perciò che in questa sede si trovassero dei correttivi e dei temperamenti per sollevare questa categoria da una condizione di notoria inferiorità.

È stato osservato che il disegno di legge prevede il termine abbastanza elevato di cinque giorni prima che la assistenza entri in funzione e d'altro canto non risulta in qual-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

modo l'assistenza stessa sarà praticata. Quanto al termine di carenza crede che sia ben giustificato un aumento di quello ordinario perchè, diversamente dagli altri lavoratori, gli impiegati dello Stato continuano a fruire dello stipendio in caso di malattia e i salariati godono pure della paga nelle malattie superiori ai tre giorni. In questa materia bisogna guardarsi dal far involontariamente della retorica: la assistenza nelle malattie di brevissima durata, specie per i familiari, si presta ad abusi facilmente intuibili e richiede accertamenti quanto mai costosi, mentre gli interessati possono provvedervi coi propri mezzi senza soverchio disagio. Quel che conta è che la assistenza sia prestata sollecitamente e quanto più integralmente sarà possibile nelle malattie gravi che disordinano i bilanci familiari e a questa fondamentale esigenza si può ben sacrificare la aspirazione, forse utopistica, della assistenza totalitaria.

Quanto al modo di attuazione della assistenza, il disegno di legge non offre indicazioni, ma, rendendosi interprete dei desideri della categoria, egli pensa convenga orientarsi verso la forma indiretta, ovvero del rimborso di spesa con le cautele che il regolamento dovrà stabilire. Una categoria estremamente differenziata, come quella dei dipendenti statali, non può avere una organizzazione sanitaria uniforme per la cura ospitaliera, ambulatoriale e domiciliare. Avendo partecipato alla fase preparatoria del provvedimento è in grado anzi di riferire che gli studi attuari sul costo della assistenza sono stati condotti sul presupposto di un ordinamento simile a quello dell'Ente di assistenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, e cioè a rimborso di spesa.

Le preoccupazioni manifestate da alcuni oratori sulla sufficienza della somma di 200 milioni di lire all'uopo destinata sono più che comprensibili anche per la estrema difficoltà di formulare in questo momento dei preventivi attendibili. Ricorda tuttavia come la massa del personale assistito sia notevolmente inferiore a quella accennata da taluno e si aggiri sulle 600 mila unità circa, mentre per quanto concerne i familiari è da tener conto che in alcune categorie la percentuale dei celibi o nubili è altissima, così negli avventizi, nei maestri e nei sottufficiali. Il costo unitario è stato ragguagliato a circa 300 lire annue per iscritto, somma adeguata secondo le esperienze dell'Ente di assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Il disegno conserva di proposito la assicurazione contro la tubercolosi per i maestri

elementari: la assistenza sanitaria generica non si può confondere con quella antitubercolare dell'Istituto della previdenza sociale perchè quest'ultimo provvede alla cura sanatoriale e post sanatoriale con mezzi e forme che sarebbe vano sperare dall'Ente istituendo, tanto più se la assistenza sarà praticata a rimborso di spesa. Ma se si capisce che i maestri abbiano potuto ottenere per primi la assicurazione antitubercolare, si associa al camerata Lantini perchè non tardi ad esser realizzata la generale soggezione di tutti i dipendenti dello Stato a questa provvidenza. Formula anzi voti ardenti perchè la richiesta in tale senso presentata dall'Istituto della previdenza sociale ed appoggiata dalla Associazione fascista del pubblico impiego trovi considerazione ed accoglienza da parte del Governo per i suoi aspetti sociali che soverchiano le riflessioni finanziarie.

Passando al secondo punto del disegno di legge, nota che due sono le istituzioni esistenti di carattere previdenziale generale: l'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e l'Ente « Umberto I » per i salariati. Il disegno dispone che queste due istituzioni si concentrino nel nuovo Ente, al quale si conservano e si consolidano i contributi attualmente prelevati dagli stipendi e dai salari e si estendono alla categoria dei maestri elementari che finora era esclusa da questa misura previdenziale. Il nuovo Ente dovrà conseguentemente corrispondere tutte le prestazioni contemplate dagli ordinamenti in vigore, i quali per questa parte non subiscono alcuna variante. I timori diffusisi fra qualcuno che queste prestazioni possano esser distratte per l'assistenza sanitaria o modificate e ridotte sono perciò del tutto infondati alla stregua del disegno di legge. Se mai può aggiungersi che le economie che saranno realizzate dall'Opera di previdenza, ora sollevata dai sussidi per l'assistenza sanitaria, consentiranno un incremento delle prestazioni conservate, tanto più che recenti studi sulla consistenza delle riserve matematiche dell'Opera di previdenza pare abbiano rilevato cospicue eccedenze.

Infine, sul terzo punto, è noto che a fianco dei grandi enti previdenziali, specie negli ultimi anni son venuti sorgendo in seno a singole categorie molte altre associazioni ed istituzioni di assistenza e previdenza, trasformazione e derivazione delle vecchie società di mutuo soccorso. Sono fondi costituiti dagli interessati col rilascio di percentuali su speciali indennità di servizio o su diritti per prestazioni a terzi, talora con la attribuzione da

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

parte della Amministrazione di aliquote di proventi contravvenzionali. Questi fondi vengono erogati per integrare la ordinaria indennità di buonuscita, per borse di studio, per sussidi lutto, per le colonie estive, per la beffana fascista. Orbene nell'opera di riordinamento della previdenza ed assistenza a favore dei dipendenti statali, che per iniziativa del Duce il Segretario del Partito ed il Ministro delle finanze hanno così meritoriamente intrapreso, è parso opportuno che anche queste associazioni ed istituzioni fossero concentrate, con successivi decreti dei Ministri competenti, nel nuovo Ente, emanazione del Partito ed alla cui amministrazione è previsto che possano più intensamente partecipare i rappresentanti delle categorie interessate.

Anche qui qualche dubbio che possano essere pregiudicati i diritti e le aspettative delle singole categorie trova per ora risposta esauriente nell'articolo 31 del disegno di legge che stabilisce come i patrimoni delle istituzioni e delle associazioni soppresse saranno amministrati in gestioni separate. Sarà compito del regolamento di fissare gli altri presidi opportuni per le giuste aspettative degli interessati ed a questo proposito formula il voto che sia stabilito che appositi comitati con rappresentanti delle organizzazioni di categoria provvedano, secondo le direttive generali del Consiglio di amministrazione dell'Ente, alla gestione dei fondi.

BIGGINI, *Relatore*, precisa che in ordine ai fondi messi a disposizione dallo Stato ha chiesto i dati al Ministero delle finanze e gli è stato comunicato che, in base ad una indagine attuariale fatta dal Ministero stesso, i 200 milioni si ravvisano adeguati a fronteggiare le spese dell'assistenza sanitaria, con quelle cautele e limitazioni che dovranno stabilirsi in sede regolamentare.

Per quanto la discussione sia stata esauriente, crede che sia rimasto un po' in ombra il fatto che l'assistenza malattie è gratuita per tutti. I salariati pagano l'1.50 per cento e il 2 per cento pagano altre categorie perchè godono di altre previdenze ed assistenze che non hanno nulla a che fare con l'assistenza malattie.

LANTINI osserva che esiste un rapporto fra la cifra accertata e le prestazioni da dare. Pensa che occorra precisare quello che si deve dare, e soltanto allora si saprà se i 200 milioni sono sufficienti. L'importante è di togliere all'Ente l'alea delle variazioni.

BIGGINI, *Relatore*, osserva che malgrado le opportune cautele, potrà darsi che i 200 milioni si dimostrino insufficienti; in tal caso

crede che non si voglia chiedere allo Stato una somma maggiore, ma che si potrà domandare un contributo alle categorie interessate.

ROSSI AMILCARE ritiene che una questione come questa vada impostata subito.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che la discussione ha messo in evidenza la portata rivoluzionaria del provvedimento in esame.

Qualche rilievo è stato fatto circa la indeterminatezza del disegno di legge; ma era necessario affermare subito il principio, salvo a precisare poi nel regolamento le norme di attuazione.

Ringrazia il relatore e i camerati che hanno messo in evidenza la portata politica del disegno di legge. Opportunamente il camerata Belelli ha affermato che, mentre la Commissione era partita dal principio di chiedere agli impiegati dello Stato un contributo, la squisita sensibilità del Duce ha voluto che la spesa per l'assistenza sanitaria fosse a totale carico dello Stato.

Questo principio non ha riscontro nei settori dell'economia privata e rappresenta una concessione di portata notevolissima.

Circa il voto fatto dal camerata Lantini perchè sia affrontato sotto un profilo più vasto il problema degli impiegati dello Stato osserva che esso è troppo ampio perchè possa essere impostato mentre dura la guerra e mentre urgono altre necessità. Senza dubbio, a guerra finita, tale problema dovrà essere affrontato e risolto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno camerata Buffarini ha espresso il desiderio che del Consiglio di amministrazione dell'Ente faccia parte il Direttore generale della sanità pubblica. Come è stato osservato, potrà essere messo a disposizione uno dei due posti riservati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'emendamento presentato all'articolo 32 afferma nel primo comma l'esonero dal servizio del personale degli enti incorporati o soppressi di cui agli articoli 11 e 30, e su ciò non può sorgere dubbio.

Nel secondo comma si chiarisce che il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha facoltà di assumere il personale stesso che abbia da almeno un anno rapporto stabile d'impiego. Anche questa norma è opportuna.

In terzo luogo l'emendamento mira a regolare il trattamento di questo personale. Questo sarà oggetto del regolamento.

In conclusione accetta di sostituire l'articolo 32 nella seguente formula:

« Il personale degli enti, istituzioni e associazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 30

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

è esonerato dal servizio e ammesso al trattamento di quiescenza spettante a norma delle vigenti leggi o dei particolari ordinamenti.

« Il personale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia da almeno un anno rapporto stabile d'impiego presso gli enti, istituzioni e associazioni di cui al comma precedente, potrà essere confermato in servizio dell'Ente a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione nei modi ed alle condizioni che saranno stabiliti dal regolamento ».

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge con l'articolo 32 sostitutivo nella formula accettata dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aumento della sopratassa speciale annua d'iscrizione dovuta dagli studenti delle Università e degli Istituti dell'Ordine universitario, in dipendenza del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114 (1681).

CALZA BINI, *Relatore*, nota che dopo la rivalutazione della lira nel 1929 e dopo le conseguenti riduzioni di stipendi la Finanza ebbe a ridurre i contributi statali per le Università del Regno di oltre 10,000,000 di lire, precisamente di lire 10,649,839, riportando il contributo alla misura esistente nel 1923.

Successivamente, invece, per il vertiginoso accrescere del costo di tutti i servizi, e in questi ultimi tempi specialmente per gli aumenti al personale e le spese di riscaldamento e manutenzione, i bilanci delle Università si sono ridotti assolutamente deficitari, e nonchè provvedere alle necessarie attrezzature scientifiche per le collezioni, i gabinetti e gli Istituti, non si ha nemmeno la disponibilità per le spese di ordinaria amministrazione.

Di qui la precedente disposizione del 1938 di una sopratassa di iscrizione di lire 150 con il provento della quale si dovevano integrare i bilanci delle Università; tutti o quasi tutti deficitari. E non certo per i lauti stipendi che si elargiscono al personale e specie ai professori incaricati, coperti dovunque con 3000 lire lorde annue!

Ma l'accrescersi delle masse studentesche, se ha portato un maggior gettito nel provento delle tasse, ha in maggior misura richiesto aumenti di spese, specie per gli Istituti di na-

tura sperimentale. Non volendosi, d'altra parte, domandare ulteriori sacrifici alla Finanza dello Stato il Governo, col disegno di legge in esame, propone di applicare un secondo aumento di sopratasse, elevato così a lire 350. Dato il numero di 90.000 iscritti nello scorso anno si prevede un gettito complessivo di circa 20,000,000 con i quali si integreranno i bilanci delle Università e si potrà provvedere, si spera, a regolare le attrezzature scientifiche, in attesa del grande provvedimento che il Ministro ha posto allo studio, come ebbe a ricordare nella relazione allo stato di previsione per il Bilancio dell'Educazione Nazionale per l'esercizio in corso.

Una parola per diradare le eventuali perplessità sull'aggravio di spesa per gli studenti.

Mentre si sono aumentate le tasse degli studi medi, come la relazione ministeriale afferma, non è aumentato il costo di quelli universitari, eccezione fatta della sovratassa di lire 150 istituita, come detto, nel 1938; mentre numerose sono d'altra parte le provvidenze per gli esonerati dal pagamento delle tasse, per gli aiuti dati dalla cassa universitaria a favore degli studenti più meritevoli.

È necessario però presentare alcune osservazioni. La prima riguarda la opportunità del momento in cui si gravano le tasse, sia pure in misura relativamente ridotta, dato che la grandissima maggioranza degli studenti è alle armi.

La seconda si riferisce alla previsione che, quest'anno, le nuove iscrizioni siano in numero assai minore dello scorso anno, e per ragioni evidenti.

La terza infine, la più importante, riguarda la distribuzione dei fondi raccolti con il nuovo tributo.

Per quest'ultima parte dovrebbe presentare un emendamento; ma nella perplessità che il Governo possa accettarlo si limiterà ad una raccomandazione: che cioè il ricavato della nuova sopratassa non sia destinato al fondo generale, ma lasciato esclusivamente per i fini universitari e specialmente alle Università di provenienza, le cui condizioni economiche, specie per quanto riguarda le attrezzature dei gabinetti scientifici e compensi per gli assistenti sono, come detto, assai precarie.

BRUNI richiama l'attenzione del Governo sul fatto che, per ragioni comprensibili, le tasse di laboratorio, alle quali ha accennato il camerata Calza Bini, differiscono eccessivamente da una Università ad un'altra. Vi sono divergenze come da 1 a 5.

Si comprende che in materia di contributi che hanno il carattere di rimborsi ci sia una

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

differenza tra disciplina e disciplina, ma non si dovrebbero ammettere differenze fra le varie Università. Raccomanda pertanto che si proceda ad una parificazione, perchè o si fa pagare una somma diversa per ottenere la stessa cosa, e questo non è giusto: oppure vi sono Università che fanno pagare molto perchè danno molto, e viceversa altre che fanno pagare poco perchè danno poco, e anche questo non è da ammettersi.

DE FRANCISCI ha chiesto di intervenire alla riunione della Commissione generale del bilancio per far rilevare come il provvedimento in esame, che sembra di portata limitata, ne abbia invece una molto vasta. Nel 1938, con decreto-legge 21 giugno, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 226, è stata istituita la sopratassa di 150 lire, destinata ad un fondo speciale che deve servire per integrare i bilanci deficitari delle più piccole Università.

Quando fu creato questo fondo, naturalmente anche le Università che versavano somme più elevate, speravano di ritrarne qualche vantaggio. L'Università di Roma, per esempio, nel 1938 ha versato 6,257,677.05 ed ha in tutto avuto 300,000 lire, dopo grandi insistenze presso il Ministero. L'anno scorso, valendosi di una norma della legge fondamentale del 1923, chiese di far pagare a tutti gli studenti un contributo di 200 lire.

Il Ministero dell'educazione nazionale ripose che il momento non era opportuno e che era ingiusto far pagare agli studenti, per esempio, di giurisprudenza, somme che andavano a beneficio soprattutto degli studenti di scienze; il contributo, infatti, sarebbe stato destinato specialmente ai laboratori e a migliorare le condizioni degli assistenti.

Il camerata Calza Bini sa quale è la condizione degli assistenti e sa anche che, dato il gran numero degli studenti, non è assolutamente possibile fare assegnamento, come una volta, soltanto su pochi assistenti. All'Università di Roma, per esempio, vi sono 1700 studenti che debbono fare esercitazioni di fisica, esercitazioni che richiedono un grande numero di assistenti. È da rilevare che se fosse stato concesso l'anno scorso di far pagare il contributo di 200 lire, grandi vantaggi ne avrebbero tratto soprattutto gli studenti delle facoltà scientifiche e di medicina, che frequentano e debbono frequentare le lezioni, anche perchè si sarebbero potute diminuire le tasse di laboratorio, che sono spesso molto elevate, il che fa spesso fuggire gli studenti dalle facoltà scientifiche. È naturale che i genitori,

quando pensano che gli studenti di fisica o di chimica devono pagare 3 o 4 mila lire in più di quelli che studiano legge o lettere, e che devono tenere i loro figli a Roma, perchè è assolutamente indispensabile la frequenza, preferiscano di iscriverli alla facoltà di giurisprudenza o ad un'altra facoltà che non richieda l'obbligo continuo della frequenza. Così si moltiplicano a dismisura i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche, che ingombreranno fra qualche anno la vita sociale del Paese.

Col provvedimento in esame, si aumenta di 200 lire la sopratassa per destinarne il ricavato al fondo comune. Ora, se queste 200 lire fossero destinate alle Università presso cui sono iscritti gli studenti che le pagano, potrebbe esservi un vantaggio generale; ma quando dalla relazione ministeriale si rileva che per lo meno una parte della somma che sarà ricavata dovrà essere destinata a far funzionare le scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, pensa che il provvedimento non sia giustificato. In realtà le scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, non hanno corrisposto al loro scopo, poichè i medici che vi si iscrivevano non le frequentavano e non si specializzavano in alcuna disciplina. Malgrado ciò riuscivano egualmente ad ottenere il diploma di perfezionamento, che permette di applicare tariffe più elevate.

Ora quei fondi che potrebbero essere utilmente destinati all'attrezzatura dei laboratori, a migliorare le condizioni degli assistenti, pare debbano essere destinati ad una nuova organizzazione di queste scuole che hanno fatto sin qui così cattiva prova.

È da chiedersi perchè le Università grandi, che sono quelle che possono effettivamente organizzare i loro istituti e i loro laboratori, debbano sacrificarsi per tenere in piedi enti che non funzionano. Si sente dire, per esempio, che in una tale facoltà di medicina mancano i microscopi. Ed allora perchè spendere somme per mantenere in vita organismi anemici o scuole di perfezionamento che non funzioneranno, come non hanno mai funzionato finora?

Propone, concludendo, che il ricavato dalla sopratassa di 350 lire sia devoluto alle Università presso le quali è pagata.

GIGLIOLI si associa alle considerazioni svolte dal camerata De Francisci.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che la questione sollevata dal relatore e dal camerata De Francisci, rientra nella com-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

petenza specifica del Ministro dell'educazione nazionale. Propone pertanto che la discussione del disegno di legge sia rinviata.

(La proposta è approvata).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1941-XIX, n. 1158, concernente agevolazioni tributarie per la cessione di crediti per commesse di guerra. (1723)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, premette che le disposizioni di questo decreto, di cui si chiede la conversione in legge, sono strettamente connesse con il Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, che facoltizza il Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica a ripartire in dieci anni il pagamento delle commesse mediante annualità costanti posticipate, capitalizzate al saggio ufficiale d'interesse, aumentato del mezzo per cento. Le ditte assuntrici possono cedere quanto risulta dal decreto ministeriale di accertamento del credito, al Consorzio sovvenzioni valori industriali con l'imposta fissa di lire 20. Questi finanziamenti sono dal Consorzio concessi *pro solvendo*, sino alla concorrenza del credito in capitale (gli interessi inclusi nell'annualità rimangono devoluti al Consorzio), attraverso lo sconto di effetti cambiali che assolvono anch'essi l'imposta fissa di lire 20 e che si rinnovano di quattro in quattro mesi sino alla scadenza delle singole annualità. Un importante gruppo di aziende ha costituito l'Ente finanziamenti industriali con il capitale di 30 milioni aumentabile entro il 30 giugno p. v. a 300 milioni, avente principalmente il compito di scontare dalle ditte assuntrici le annualità *pro soluto* e di riscontarle a sua volta al Consorzio valori *pro solvendo*. Le aziende cedenti rimangono così completamente liberate, ed evitano di dover annotare nei loro bilanci tutte le ingenti partite di credito verso lo Stato e di fronte i debiti verso il Consorzio, il che, fra l'altro, dato il dilazionato pagamento decennale, snaturerebbe le loro funzioni.

Stabilita la preesistente situazione di fatto, il provvedimento in oggetto, dispone altre agevolazioni per il compimento dei finanziamenti, coordinandole con i prefinanziamenti stipulati dalle ditte assuntrici al momento del decreto di ordinazione. Ed invero le aziende industriali per provvedere ai mezzi liquidi occorrenti per il compimento delle commesse, cedono ad istituti di crediti l'importo totale o

parziale accertato dal decreto d'ordinazione, le quali cessioni sono regolarmente registrate, con l'imposta del mezzo per mille e vengono riconosciute dai Ministeri militari a favore dei cessionari Enti sovventori. Avvenuta la fornitura ed emesso il decreto di accertamento del credito, gli Istituti di credito, che non possono effettuare finanziamenti a lungo termine, debbono retrocedere alle aziende industriali i certificati di credito omessi a loro favore, affinché le ditte assuntrici ne effettuino lo sconto presso il Consorzio valori, delegando il Consorzio di effettuare il versamento all'Istituto finanziatore. Con questo provvedimento si stabilisce che le predette operazioni, nonché le cessioni da parte degli Istituti di credito o dell'Ente finanziamenti industriali ed effettuate presso il Consorzio, possono essere tutte compiute con l'imposta fissa di lire 20, anche allorquando invece di cessione di tratti soltanto di costituzione in pegno.

Il camerata Paolini ha proposto di sostituire all'articolo 1 del decreto-legge in esame il secondo e terzo comma con i seguenti:

« All'imposta fissa di registro di lire 20 sono altresì soggette le cessioni dei crediti previsti nel primo comma, anche quando siano direttamente effettuate dalle aziende di credito concessionarie a favore dell'Ente finanziamenti industriali o del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, nonché le cessioni dei crediti stessi dall'Ente anzidetto al Consorzio.

« Alla stessa imposta fissa di registro sono soggetti gli atti con i quali le ditte assuntrici cedono in tutto o in parte le somme loro dovute dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali o dall'Ente finanziamenti industriali ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, alle aziende di credito a favore delle quali sia stata in precedenza effettuata con atti registrati la cessione *pro solvendo* o *pro soluto* dei crediti verso le Amministrazioni militari oppure la costituzione in pegno dei crediti medesimi.

« Non sono soggetti all'imposta generale sull'entrata gli interessi corrisposti dalle Amministrazioni militari ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, nonché gli interessi a credito del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per i finanziamenti dallo stesso concessi ».

Con l'emendamento proposto si vorrebbe disporre che fossero assoggettate all'imposta speciale di lire 20 anche le cessioni delle annualità trasferite dalle aziende di credito

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

all'E. F. I. Tenute presenti le finalità dell'E. F. I. l'emendamento sembra accettabile, poichè in sostanza si tratta di cessione all'E. F. I. *pro soluto*, di fronte a cessioni che questi effettuerà al Consorzio *pro solvendo*. Vorrebbe inoltre che l'imposta fissa di lire 20 fosse estesa alle cessioni dei crediti che le ditte assuntrici avessero verso il Consorzio oppure verso l'E. F. I. ed effettuata a favore delle aziende di credito, digià finanziatrici con cessione o con costituzione in pegno dei crediti verso le Amministrazioni militari. Questa proposta ha una notevole importanza pratica. Nell'atto di cessione stipulato da parte delle ditte assuntrici con il Consorzio per le somme portate dal decreto di accertamento del credito, e dapprima cedute ad Enti finanziari, viene infatti detto che l'impegno di pagamento assunto dal Consorzio a favore dell'Istituto finanziatore, nulla innova fra i rapporti pendenti, in seguito alle precedenti cessioni, fra società e banca. L'emendamento tende a chiarire la situazione preesistente; nel senso cioè che le ditte assuntrici possono con il pagamento dell'imposta fissa di lire 20, cedere agli Istituti di credito le somme loro dovute tanto dal Consorzio quanto dall'E. F. I., in sostituzione del pagamento fatto soltanto per delega, il quale sotto alcuni aspetti e sino al suo compimento, spoglia l'Istituto della garanzia portata dalla precedente cessione.

Propone l'accettazione di questo emendamento per due motivi:

Primo: perchè è evidente l'utilità che i prefinanziamenti sieno facilitati poichè le Amministrazioni militari dovrebbero altrimenti pagare sulle commesse dei notevoli acconti con influsso sulle disponibilità della pubblica cassa;

Secondo: perchè qualora alle aziende di credito venisse a mancare, sia pur per breve tempo, la garanzia specifica, queste operazioni potrebbero essere considerate quali crediti scoperti e quindi soggetti alle restrizioni del fido ed alle limitazioni stabilite dall'Ispettorato del credito.

L'ultimo comma del più volte citato emendamento Paolini, riguarda l'esenzione degli interessi, portati dalle annualità, dall'imposta generale sull'entrata del due per cento. L'esenzione degli interessi sui prorogati pagamenti delle fatture è già ammessa. Nel caso in esame poi si tratta di una evidente partita di giro. Le Amministrazioni militari sono caricate degli interessi, questi sono acquisiti dal Consorzio, il quale a sua volta attinge ai fondi necessari dalla Banca d'Italia con il risconto degli effetti cambiari assolvendo i relativi interessi. Certamente dovrà esistere una convenzione affinchè una grande quota di questi interessi ritorni alle casse dello Stato. L'imposta sull'entrata funzionerebbe quindi quale minore provento del Consorzio e quindi in definitiva quale minore ristorno a favore dello Stato. Comunque potendo l'esenzione involgere questioni di principio non si sente di esprimere alcuna opinione sull'accoglimento o meno.

PAOLINI aggiunge che la semplice delegazione non garantisce. La banca è soltanto una creditrice chirografaria e quindi il suo credito è esposto.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta i primi due commi dell'emendamento; non può accettare invece il terzo comma, relativo all'imposta generale sull'entrata, per una questione di principio, in quanto non si è mai concessa finora l'esenzione da tale imposta, dato il suo carattere di generalità.

Ammette che la questione specifica è controversa e si riserva di esaminarla in sede amministrativa con benevola attenzione.

PAOLINI ringrazia.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico del disegno di legge, con la modifica accettata dal Governo all'articolo 1 del Regio decreto-legge che si converte in legge.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.30.

ALLEGATO**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI****Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili. (1586)****ART. 1.**

Le trasmissioni che si verificano per successione legittima o testamentaria dai genitori in favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati nei nn. 1 e 2 dell'articolo 277 del Libro I del Codice civile, sono soggette alla imposta di successione nella seguente misura:

fino a lire 10,000, lire 1,25 per cento;
 da lire 10,001 a lire 25,000, lire 1,50 per cento;
 da lire 25,001 a lire 50,000, lire 2 per cento;
 da lire 50,001 a lire 100,000, lire 3 per cento;
 da lire 100,001 a lire 250,000, lire 4 per cento;
 da lire 250,001 a lire 500,000, lire 5 per cento;
 da lire 500,001 a lire 1,000,000, lire 6 per cento;
 da lire 1,000,001 a lire 5,000,000, lire 8 per cento;
 da lire 5,000,001 a lire 10,000,000, lire 10 per cento;
 da lire 10,000,001 in poi, lire 12 per cento.

La precedente disposizione si applica anche per le successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto articolo 277, qualora questi abbiano già ottenuto sentenza di condanna agli alimenti contro il genitore ai sensi dello stesso articolo 277, ovvero abbiano conseguito con sentenza il riconoscimento dei diritti successori loro spettanti in qualità di figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 126 del Codice civile, Libro delle successioni e donazioni, è rappresentato dalla rendita annua massima prevista dallo stesso articolo 126, calcolata in ragione del 5 per cento del valore della quota ivi richiamata, da assoggettarsi ad imposta a norma dell'articolo 26 della legge tributaria sulle successioni approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923-I, n. 3270, salva revisione, con eventuale rimborso, sulla base dell'ammontare dell'assegno vitalizio effettivamente conseguito risultante da sentenza o da convenzione registrata.

La domanda di rimborso deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva o dalla data di registrazione della convenzione.

ART. 2.

Fuori dei casi previsti nell'articolo 1, i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto articolo 277, agli effetti di ottenere il trattamento tributario stabilito nello stesso articolo 1, devono provocare, dal Tribunale del luogo dell'aperta successione, un decreto in conformità delle disposizioni di cui all'articolo seguente.

ART. 3.

L'istanza al Tribunale si propone con ricorso nel quale devono essere specificati i mezzi di prova offerti e ogni altro elemento che valga a confermare la verità della dichiarazione scritta di paternità o di maternità. Il ricorso dev'essere notificato, nel termine fissato dal Presidente del Tribunale, all'Amministrazione finanziaria con invito a presentare le eventuali deduzioni e richieste nei successivi sessanta giorni.

Scaduto quest'ultimo termine, il presidente o il giudice da lui designato provvede

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

all'istruttoria dell'istanza senza formalità di procedura, avvisandone preventivamente le parti perchè possano assistervi. Eseguita l'istruttoria ed assunta, anche d'ufficio, ogni altra informazione ritenuta opportuna, il presidente o il giudice riferisce in camera di consiglio al collegio, che decide con decreto.

Avverso il decreto è ammesso reclamo alla Corte di Appello entro il termine di giorni 15 dalla notificazione del provvedimento. La decisione della Corte non è soggetta ad ulteriore gravame.

ART. 4.

Il provvedimento che accoglie l'istanza vale soltanto ai fini del trattamento tributario.

ART. 5.

Quando il valore imponibile dell'eredità o della quota di eredità, o dei diritti menzionati dal citato articolo 126, spettanti al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma del penultimo comma dell'articolo 1, non ecceda le lire cinquantamila, l'Amministrazione finanziaria può ammettere i detti figli indicati nell'articolo 2 al trattamento tributario previsto nell'articolo 1 senza l'osservanza della procedura stabilita nelle precedenti disposizioni.

ART. 6.

In pendenza del giudizio di riconoscimento dei diritti successori spettanti al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile o del procedimento di cui all'articolo 3, la finanza riscuote l'imposta di successione nella misura stabilita fra estranei, salvo il rimborso della maggiore imposta che risulterà non dovuta a seguito della definizione del giudizio di riconoscimento o del procedimento di cui all'articolo 3, sempre che ne sia fatta richiesta entro sei mesi dalla data in cui la sentenza o il decreto sia divenuto definitivo.

Ove tuttavia il valore imponibile dell'eredità, o della quota di eredità, o dei diritti menzionati dal citato articolo 126, spettanti al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1, ecceda le lire 50,000 è data facoltà al Ministero delle finanze di consentire, su domanda dell'interes-

sato, di effettuare il pagamento provvisorio dell'imposta nella misura stabilita dal 1° comma dell'articolo 1, quando la quota ereditaria non comprenda capitali liquidi sufficienti al pagamento della imposta nella misura stabilita fra estranei, nè altrimenti risulti che l'erede sia in possesso di tali capitali disponibili.

ART. 7.

I figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, in nessun caso sono computabili agli effetti della esenzione dall'imposta di successione prevista dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931-IX, n. 155.

Parimenti non sono computabili per l'applicazione dei benefici previsti dall'allegato B, al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.

ART. 8.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per le quote e diritti spettanti ai figli non riconosciuti o non riconoscibili in dipendenza di successioni apertesi dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

La misura dell'imposta di successione è ridotta di un quarto nelle trasmissioni che si verificano per successioni testamentarie dall'affiliante in favore dell'affiliato.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Istituzione dell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.
(1722)

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede e domicilio legale in Roma.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

L'Ente provvede, nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo articolo 3, in caso di malattia, di parto o di aborto.

L'assistenza è dovuta anche per la malattia dei familiari e per il parto e l'aborto della moglie dell'avente diritto.

Per il conseguimento dei fini indicati nei precedenti commi è assegnato all'Ente un fondo annuo di lire 200 milioni che sarà iscritto per lire 23 milioni sul bilancio dell'amministrazione delle poste e telegrafi, per lire 10 milioni sul bilancio dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, per lire 3 milioni sul bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, con corrispondente aumento del contributo all'Azienda stessa a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 600 mila sul bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per lire 50,000 sul bilancio della Regia Azienda monopolio banane, per lire 20.000 sul bilancio dell'Azienda foreste demaniali e per la quota restante di lire 163,330,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ART. 3.

Dell'assistenza prevista dal precedente articolo 2 fruiscono:

a) i personali civili — compresi i salariati — di ruolo e non di ruolo, comunque denominati, dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e dalle aziende autonome statali;

b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio Esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, della Regia Guardia di finanza, di altri corpi dello Stato organizzati militarmente e della Milizia portuaria, stradale e forestale, nonché gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle specialità confinaria, artiglieria marittima e contraerea;

c) i sottufficiali in carriera continuativa del Regio esercito, della Regia marina della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza ed altri corpi dello Stato organizzati militarmente e della Milizia portuaria, stradale e forestale, nonché i sottufficiali del servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle

specialità confinaria, artiglieria marittima e contraerea;

d) i personali civili che prestano opera comunque retribuita alle dipendenze dirette dello Stato, che vengano indicati con decreti del Ministro per le finanze da emanarsi d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri competenti.

ART. 4.

Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista nell'art. 2 della presente legge sono considerati familiari:

1º) la moglie, purchè non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito della dipendente ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della dipendente stessa;

2º) i figli celibi o nubili conviventi e a carico legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro i limiti di età e con le altre condizioni che saranno stabiliti dal regolamento;

3º) i genitori conviventi e a carico;

4º) i fratelli e le sorelle conviventi e a carico entro i limiti di età e nelle altre condizioni da stabilirsi nel regolamento.

I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di iscrizione propria o di altri membri della famiglia sono esclusi dalle prestazioni di cui all'articolo 2.

ART. 5.

Agli effetti dell'assistenza prevista dalla presente legge s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, non altrimenti indennizzabile, che abbia decorso superiore a cinque giorni, salvo casi di constatata gravità, e richieda l'assistenza medico-chirurgica o la somministrazione di mezzi terapeutici.

La malattia deve essere denunciata all'Ente nei termini e con le modalità da stabilirsi nel Regolamento.

ART. 6.

L'assistenza per la malattia non è dovuta ai dipendenti dello Stato e ai loro familiari ammalati di tubercolosi, quando gli stessi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

abbiano diritto all'assistenza antitubercolare in base alle disposizioni del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155 e successive modificazioni.

ART. 7.

Il personale che cessa di appartenere alle categorie indicate nell'articolo 3 conserva il diritto all'assistenza sanitaria durante un mese successivo alla data di cessazione.

ART. 8.

Il diritto all'assistenza non è riconosciuto:

a) quando la denuncia dello stato di malattia o di gravidanza sia fatta dopo il termine da stabilirsi nel Regolamento;

b) quando si tratti di malattie intenzionalmente contratte, aggravate o protracte.

Gli interessati hanno l'obbligo di sottoporsi alle indagini ed al controllo ritenuti opportuni dall'Ente per l'accertamento della malattia. Il rifiuto alla richiesta dell'Ente dà luogo alla decadenza dal diritto alle prestazioni.

ART. 9.

L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero dalla data del parto o dell'aborto.

ART. 10.

A coloro che fruiscano dell'assistenza sanitaria prevista nella presente legge è applicabile lo sconto che i farmacisti concedono sui prezzi stabiliti per la vendita dei preparati medicinali e delle specialità agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza o beneficenza.

Le rette di degenza e il compenso ai medici degli ospedali saranno liquidati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del Regio decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631.

L'Ente è autorizzato a continuare l'esercizio delle farmacie gestite dagli enti incorporati o soppressi a norma della presente legge, in deroga al disposto dell'articolo 371 del testo unico approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

ART. 11.

L'Ente nazionale fascista di previdenza «Umberto I» per i salariati dello Stato è incorporato nell'Ente nazionale fascista di previ-

denza e assistenza per i dipendenti statali, che nei riguardi del personale salariato statale provvede:

1°) alla concessione di un'indennità di malattia nella misura del 50 per cento del salario percepito alla data di inizio della malattia, per la durata della malattia stessa e per non oltre 120 giorni in ciascun anno solare;

2°) alla concessione di un'indennità giornaliera, pari all'indennità di malattia, nelle quattro settimane successive al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico;

3°) alla concessione per una volta tanto di un assegno di lutto al coniuge superstite od agli orfani minori conviventi ed a carico pari a 20 volte l'ultima mercede giornaliera percepita;

4°) alla concessione di un sussidio temporaneo per gli orfani di età inferiore ai 18 anni conviventi ed a carico, nella misura di lire 50 mensili per il primo figlio e di lire 20 mensili per ogni altro figlio oltre il primo;

5°) alla concessione di prestiti;

6°) alla concessione delle prestazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 25 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 870 e mantenute in vigore ai sensi dell'articolo medesimo.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni indicate nel precedente comma.

I sussidi e gli altri assegni spettanti, in caso di assenza dal lavoro per infermità ai salariati dipendenti dallo Stato in applicazione delle disposizioni del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114 e del relativo regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262 e successive modificazioni, sono corrisposti dall'Ente.

Sono all'uopo applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 e successive modificazioni e norme di attuazione.

Il contributo previsto dalla legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 209, è ridotto all'uno per cento, a decorrere dalla data che sarà stabilita ai sensi del primo comma del successivo articolo 33.

ART. 12.

L'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti è incorporata nell'Ente, il quale nei riguardi delle categorie di personale già

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

iscritte all'Opera stessa e dei loro superstiti provvede:

1°) al conferimento di assegni vitalizi a favore dei dispensati dal servizio per infermità o età avanzata senza diritto a pensione, nonché a favore delle vedove e degli altri congiunti che non abbiano diritto a pensione, secondo le norme e alle condizioni di cui al testo unico approvato col Regio decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619 e successive modificazioni;

2°) al ricovero, alla educazione, ed alla istruzione degli orfani;

3°) al conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio attivo che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi universitari o di perfezionamento in Italia o all'estero;

4°) alla liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lascino il servizio con diritto a pensione ovvero ai loro superstiti, secondo le norme e nelle condizioni previste nel titolo VI del predetto testo unico e successive modificazioni;

5°) all'invio dei figli dei dipendenti in luogo di cura marina o montana, se riconosciuti bisognosi di cure climatiche.

L'Ente provvede inoltre alla concessione degli assegni vitalizi facoltativi di cui al titolo VIII del predetto testo unico.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione delle anzidette prestazioni.

ART. 13.

Agli insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari dello Stato è esteso l'obbligo della iscrizione, prevista nell'articolo 2 del testo unico approvato con Regio decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619 e successive modificazioni e l'Ente adempie a favore di essi e dei loro superstiti alle prestazioni indicate nei numeri da 1 a 5 del precedente articolo 12.

Ai fini della concessione della indennità di buonuscita di cui al n. 4 dello stesso articolo 12 il servizio utile è quello effettivamente prestato con iscrizione all'Ente.

ART. 14.

Per le prestazioni prevedute nel primo comma del precedente articolo 11 i salariati dello Stato versano all'Ente un contributo sulle competenze indicate nel Regio decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 162, da determinarsi annualmente dal consiglio di amministrazione

in misura non superiore all'1.50 per cento e da approvarsi dal Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato.

Le categorie di personale di cui all'articolo 12, nonché gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari dello Stato, indicati nell'articolo 13, versano all'Ente il contributo stabilito dall'articolo 10 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

L'amministrazione dalla quale gli anzidetti personali dipendono è obbligata ad eseguire la ritenuta dei contributi dovuti all'Ente e ad effettuarne il versamento con le norme da stabilirsi dal regolamento.

ART. 15.

L'Ente può esercitare le altre forme di assistenza e di previdenza che fossero deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato d'intesa col Ministro per le finanze.

ART. 16.

Le somme corrisposte dall'Ente in applicazione della presente legge non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi da stabilirsi nel regolamento.

ART. 17.

Le somme trattenute sugli stipendi e sui salari in conseguenza di provvedimenti disciplinari, gli interessi sui depositi di garanzia dei salariati e l'importo dei depositi stessi incamerati a titolo di penalità, nonché i proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, sono devoluti all'Ente.

ART. 18.

L'Ente è alle dipendenze del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze.

ART. 19.

Sono organi dell'Ente:

- 1°) il presidente;
- 2°) il comitato esecutivo;
- 3°) il consiglio di amministrazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 20.

Il presidente è nominato con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro per le finanze.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

ART. 21.

Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, è composto:

a) dal presidente;

b) da due funzionari di grado non inferiore al quinto, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

e) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da uno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, da designarsi dal Ministro per le finanze tra i funzionari di grado non inferiore al quinto;

d) dai fiduciari nazionali delle associazioni fasciste del pubblico impiego, della scuola, dei postelegrafonici, degli addetti alle aziende dello Stato e dei ferrovieri.

I componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Le funzioni di consigliere d'amministrazione sono gratuite.

ART. 22.

Il comitato esecutivo è composto:

1°) dal presidente;

2°) da due membri scelti annualmente a turno dal consiglio di amministrazione rispettivamente fra i componenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 21;

3°) da due membri scelti come sopra fra i componenti del consiglio di cui alla lettera d) dell'articolo predetto.

ART. 23.

Presso l'Ente è costituito un collegio sindacale composto:

a) di un sindaco designato dal Ministro per le finanze con funzioni di presidente;

b) di un sindaco designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato;

c) di un sindaco designato dal Presidente della Corte dei conti.

Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato ed i suoi componenti durano in carica tre anni.

ART. 24.

Contro i provvedimenti dell'Ente, concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

ART. 25.

Ai fini tributari l'Ente è considerato amministrazione dello Stato.

Gli atti che debbono essere prodotti all'Ente per le prestazioni previste nella presente legge sono esenti da qualsiasi tassa o contributo compresi quelli sindacali.

ART. 26.

L'Ente è autorizzato ad avvalersi dell'assistenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 27.

Per l'assistenza prescritta agli articoli 2 e 11 l'Ente deve costituire un fondo di riserva, mediante accantonamento di una quota, da stabilirsi nel regolamento, degli avanzi netti conseguiti in ciascun esercizio fino a raggiungere la somma che verrà stabilita nel regolamento medesimo.

Le somme costituenti il fondo di riserva debbono essere depositate o investite nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

I prelevamenti, a qualsiasi titolo, dal fondo predetto debbono essere autorizzati dal Ministro per le finanze.

ART. 28.

Il trasferimento all'Ente delle attività e degli oneri attuali e differiti dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, comprese le attività e gli oneri derivanti dalla gestione della Cassa sovvenzioni di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, è disposto con decreti del Ministro per le finanze.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Con le attività trasferite all'ente ai sensi del precedente comma e mediante prelevamenti sui contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 14 e sui proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni a norma dell'articolo 17, deve essere costituito un fondo destinato a copertura degli oneri attinenti alle prestazioni previdenziali di cui all'articolo 12.

All'uopo verrà provveduto ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico e alla eventuale revisione delle prestazioni.

ART. 29.

Le entrate eccedenti le necessità correnti dell'Ente sono versate alla Cassa depositi e prestiti che ne dispone il collocamento in impiego fruttifero per conto dell'Ente stesso nelle forme stabilite per l'investimento dei fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati.

ART. 30.

Gli enti, le istituzioni e le associazioni di qualsiasi specie, aventi per finalità la previdenza, l'assistenza ed il credito a favore delle categorie di personale indicate nell'articolo 3 e dei loro superstiti saranno soppressi con decreti del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro per le finanze e con i Ministri dai quali il personale stesso dipende.

I decreti di cui al precedente comma determineranno se i compiti degli enti soppressi e le relative contribuzioni debbano essere mantenuti, o eventualmente modificati, mediante costituzione di gestioni speciali dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, al quale saranno devoluti i patrimoni degli enti predetti, oppure se i compiti stessi e le contribuzioni relative debbano cessare.

In caso di cessazione, alla liquidazione degli enti soppressi provvede l'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

ART. 31.

Le disposizioni del precedente articolo 30 non si applicano nei confronti degli enti, istituzioni ed associazioni aventi per esclusiva finalità la corresponsione di un trattamento di quiescenza, sia esso costituito da indennità una volta tanto o da pensioni, nonché alle casse ed ai fondi istituiti a favore degli ufficiali e sottufficiali del Regio

esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Nulla è innovato alla costituzione e al funzionamento del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, di cui all'articolo 17 del testo unico, approvato con Regio decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 874.

ART. 32.

Il personale degli enti, istituzioni e associazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 30 è esonerato dal servizio e ammesso al trattamento di quiescenza spettante a norma delle vigenti leggi o dei particolari ordinamenti.

Il personale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia da almeno un anno rapporto stabile d'impiego presso gli enti, istituzioni e associazioni di cui al comma precedente, potrà essere confermato in servizio dell'Ente a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, nei modi ed alle condizioni che saranno stabiliti dal Regolamento.

ART. 33.

L'assistenza prevista dalla presente legge sarà attuata dalla data che verrà stabilita con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro per le finanze. Con la stessa data avranno effetto la incorporazione dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato nell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato e la iscrizione degli insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari dello Stato, di cui all'articolo 13.

L'Ente nazionale fascista di previdenza «Umberto 1°» per i salariati dello Stato è incorporato, con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, nell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che, sino alla data prevista nel precedente comma, provvederà alla concessione delle prestazioni ed alla riscossione dei contributi nelle misure e con le modalità previsti dai Regi decreti-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287 e 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940 e successive modificazioni, e dalle relative norme regolamentari.

ART. 34.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Fascista Ministro Segretario di Stato e con il Ministro per le finanze, sarà disposta l'estensione della presente legge al personale dipendente dalla amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nonchè ai relativi enti previdenziali ed assistenziali.

ART. 35.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato ad apportare negli stanziamenti per sussidi al personale esistenti negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e nei bilanci delle aziende autonome le riduzioni conseguenti all'applicazione della presente legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1941-XIX, n. 1158, concernente agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti per commesse di guerra. (1723)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1941-XIX, n. 1158, concer-

nente agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti per commesse di guerra, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1°, i comma 2° e 3° sono sostituiti con i seguenti:

Alla imposta fissa di registro di lire 20 sono altresì soggette le cessioni dei crediti previsti nel 1° comma, anche quando siano direttamente effettuate dalle aziende di credito cessionarie a favore dell'Ente finanziamenti industriali o del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, nonchè le cessioni dei crediti stessi dall'Ente anzidetto al Consorzio.

Alla stessa imposta fissa di registro sono soggetti gli atti con i quali le ditte assuntrici cedono in tutto o in parte le somme loro dovute dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali o dall'Ente finanziamenti industriali ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27 alle aziende di credito a favore delle quali sia stata in precedenza effettuata con atti registrati la cessione pro-solvendo o pro-soluto dei crediti verso le Amministrazioni militari, oppure la costituzione in pegno dei crediti medesimi.

